

**N. 00491/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00907/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2016, proposto da: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ambito territoriale per la Provincia di Bari - in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

Flavio Cola, Cornelia Delmelo, Miriam De Palo, Oriana Lariccia, Pasqua Longo, Giovanna Loporcaro, Nicoletta Moliterno, Rosaria Pantaleo, Patrizia Perrucci, Rosa Santagada, Cosimina Ligorio, Anna Amatulli, Mariateresa Colonna, Angela De Palo, Rosalinda Fornabaio, Donata Maria Lamanna, Paola Piepoli, Mara Salvemini, Ambrogio Attolini, Rossella De

Finis, Daniela Diliso, Elisabetta Labbate, Daniela Lovecchio, Rosa Mesto, Aurelia Mitolo, Daniele Domenico, Antonio Montrone, M Ari Ant Onia Muscetta, Monica Ostuni, Assunto Polito, Pasqualiona Lella Pavone, Angela Riva, Patrizia Tenerelli, Anna Maria Verardi, Daniela Angiuli, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Ursini con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I n. 32;

per la riforma

della sentenza n. 1537/2015, depositata il 26.11.2015, resa dal TAR Puglia, sez. II sul ricorso n. 1218/2014; - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 28 aprile 2016;

Che tale pregiudizio non ha nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;

Che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di cui sopra.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 aprile 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2016.

Il Presidente
Sergio Santoro

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)